



COMUNE DI OSTIANO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 del 30/12/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLA BIGENITORIALITA' E APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/12/2019 alle ore 20:00.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 20:00 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
POSIO CANZIO	S	STORTI DIEGO	S	CAVALLARI SIMONE	S
SBARRA RICCARDO	S	GALLI MICHELE	N		
POSIO NICOLA	S	FEROLDI LIVIA	S		
NAVA RICCARDO	S	LANFRANCHI LEONARDO	S		
GELMINI MANUEL	S	ZORZA MARTA	S		
BONARDI FABIO	S	GIRELLI LUCA	S		
<i>TOTALE Presenti</i> 12		<i>TOTALE Assenti</i> 1			

Assenti Giustificati i signori:

GALLI MICHELE

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PUZZI PIETRO FERNANDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, DOTT. POSIO CANZIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

Si dà atto della presenza in aula dell'Assessore Esterno Barbara Manfredi, che ha diritto di parola ma non di voto.

Il Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Afferma che l'istituzione del Registro in questione trattasi principalmente di una scelta di tipo etico e civico.

Il Sindaco passa poi la parola al Sig. Brugnini, Presidente dell'Associazione Bi.Genitori Diritti dei Minori – Cremona & Mantova il quale ringrazia per aver posto all'approvazione del Consiglio Comunale l'istituzione del Registro Comunale della Bigenitorialità e relativo Regolamento.

Informa che in Lombardia hanno aderito cinquanta Comuni; in Provincia di Cremona tra gli altri i principali Cremona e Crema.

Fa presente che manca ancora un'adeguata comunicazione in merito alla possibilità di iscrizione in questo Registro e del suo utilizzo; recentemente è stata invitata anche la Regione a diffondere e pubblicizzare questa possibilità: molti genitori non lo sanno, non sono iscritti e non ne conoscono il funzionamento.

Il Consigliere Lanfranchi chiede chiarimenti in merito a chi si può iscrivere al Registro in questione nel caso di domiciliazione in paesi diversi dei due genitori.

Il Sig. Brugnini, facendo l'esempio di una coppia separata dove la mamma con il minore risiedono ad Ostiano ed il papà risiede a Cremona, precisa che è il papà che si deve iscrivere nel Registro del Comune di Ostiano.

Il Consigliere Lanfranchi chiede poi quali azioni intraprenderà il Comune per pubblicizzare l'esistenza del Registro.

Il Sig. Brugnini informa che verrà trasmesso un aggiornamento a tutti i Comuni: quello che stanno facendo ora nel Comune di Piadena è l'organizzazione di una serata pubblica dedicata alla presentazione del Registro e alle modalità di iscrizione: l'Associazione dà la propria disponibilità a al Comune.

Inoltre precisa che anche il Comune interessato, oltre all'Associazione, dovrebbe fare un comunicato sulla stampa locale e anche sui social network.

Informa che sulla pagina web dell'Associazione c'è un sezione dedicata al Registro riportante l'elenco di tutti i Comuni che l'hanno adottato ed i vari collegamenti ai siti comunali stessi.

Il Sindaco ringrazia il Presidente dell'Associazione Bi.Genitori Diritti dei Minori – Cremona & Mantova Sig. Brugnini per l'intervento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITI i vari interventi;

PREMESSO che per Bigenitorialità si intende “il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di

un genitore dal proprio figlio”, sancita dalla Convenzione ONU sui diritti per l’Infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la convenzione sui Diritti per l’Infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all’art.9: “Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori;

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall’ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n.176/1991;

RICHIAMATA la L.n.54/2006 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” che:

- Sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- Introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;
- Elimina l’asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- Prevede che, con l’affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino il propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;
Prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- Estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo.

VISTO l’art.337 ter del Codice Civile il quale recita “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”;

VALUTATO che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

DATO ATTO che la L.54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all’ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015;

RICHIAMATE le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

CONSIDERATO che il Comune di Ostiano (CR) promuove diverse iniziative atte a favorire l’attuazione del principio di Bigenitorialità;

TENUTO CONTO che l'istituzione di un Registro comunale alla Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambe i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliatazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambe i genitori, rendendoli partecipi in misura equitativa di ogni comunicazione che lo riguarda;

VISTI altresì:

- L'art.30 della Costituzione;
- L'art.24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore;
- Gli art.1,4 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";
- Circolare MIUR del 2 settembre 2015;
- Protocollo spese straordinarie dei Tribunali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli n.12, contrari nessuno e astenuti nessuno espressi per alzata di mano dai n.12 consiglieri votanti su n.12 consiglieri presenti

DELIBERA

DI ISTITUIRE nel Comune di Ostiano (Cr) il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c.;

DI ADOTTARE il "Regolamento Comunale per tenuta del Registro della Bigenitorialità", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con i relativi moduli funzionali alla gestione del Registro;

DI ATTIVARE iniziative e atti con gli Enti/istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro Comunale della Bigenitorialità.



COMUNE DI OSTIANO
PROVINCIA DI CREMONA

Allegato alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pietro Fernando Puzzi

REGOLAMENTO REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 30.12.2019

IL SINDACO
Dott. Canzio Posio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Fernando Puzzi

INDICE

Art.1 – Istituzione del Registro della bigenitorialità

Art.2 – Criteri per l'iscrizione al Registro

Art.3 – Attestazione di iscrizione al Registro

Art.4 – Cancellazione dal Registro

Art.5 – Azioni di promozione del Comune

Art.6 – Trattamento dei dati personali

Art.7 – Entrata in vigore

Articoli 1 – Istituzione del Registro della bigenitorialità

1. E' istituito presso il Comune di Ostiano (Cr) il Registro della Bigenitorialità;
2. Il Registro della Bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa, al fine di consentire ad entrambi i genitori di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio residente nel Comune. Le Istituzioni preposte alla cura ed all'educazione del minore possono conseguentemente conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio e tutelando pienamente il diritto del Minore alla bigenitorialità, fermo restando che la residenza del Minore rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 del codice civile;
3. Dall'istituzione del Registro non sorgono diritti o obblighi in contrasto con le leggi vigenti ed in particolare con la vigente normativa in materia di anagrafe, di Stato Civile, Diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e riservata alla competenza dello Stato né con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione;

Articolo 2 – Criteri per l'iscrizione al Registro

1. Un minore può essere iscritto al Registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Ostiano (Cr). Ai soli fini del presente Regolamento, è titolare della responsabilità genitoriale il genitore che non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l'iscrizione del minore nel Registro, questi risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori che verranno riportate nel Registro;
2. La domanda di iscrizione al Registro può essere presentata dai genitori anche disgiuntamente presso l'Ufficio preposto del Comune; qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, il Servizio competente comunicherà all'altro genitore l'avvio del relativo procedimento, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione. L'iscrizione al registro dei dati del genitore che non presenta la domanda è subordinata al consenso scritto da questi reso all'Amministrazione;
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Ostiano (Cr) da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'Ufficio Anagrafe renderà disponibile il modello, predisposto dal Servizio competente, con il quale sia possibile richiedere la modifica dei dati di residenza nel Registro della Bigenitorialità;
4. Contestualmente all'iscrizione al Registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del Registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.

Articolo 3 – Attestazione di iscrizione al Registro

1. Su richiesta di uno dei genitori è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale viene dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al Registro del figlio minore;
2. L'attestazione può essere consegnata solamente ai diretti interessati;
3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati può essere utilizzata per i fini del presente Regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

Articolo 4 – Cancellazione dal Registro

La cancellazione dal Registro può avvenire nei seguenti casi:

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al Registro. In questo caso il Comune provvederà d'ufficio alla cancellazione dal Registro;
2. Nel caso di specifica richiesta da parte del genitore che ha richiesto l'iscrizione;
3. Nel caso di intervenuti provvedimenti giudiziari.

E' compito di ognuno dei due titolari della Responsabilità genitoriale comunicare all'Amministrazione Comunale ed agli Enti interessati i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità genitoriale.

Articolo 5 – Azioni di promozione del Comune

1. Il Comune promuove azioni di informazione e sensibilizzazione sulla valenza ed utilità del Registro nei confronti di Istituzioni/Enti che a vario titolo si occupano del minore, rendendo disponibili i dati in esso contenuti, al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore, relativamente ai doveri da assolvere o alle comunicazioni inerenti la vita del minore.

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro della Bigenitorialità, è effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 7 – Disposizioni attuative ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio (Art.10 Preleggi *) e, ai fini della conoscibilità, viene pubblicato sul sito on-line del Comune.

(*) **DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE o disposizioni preliminari al codice civile (preleggi).**

Art.10 – Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

COMUNE DI OSTIANO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 65

Del 30/12/2019

OGGETTO

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLA BIGENITORIALITA' E APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 20/12/2019 Il Responsabile Di Area F.to AGATI CHIARA
IL RESPONSABILE DI RAGONERIA	Visto di REGOLARITA' CONTABILE: Data

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65 DEL 30/12/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to DOTT. POSIO CANZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. PUZZI PIETRO FERNANDO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La suestesa deliberazione:

Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ostiano li

IL SEGRET. COM.LE

F.to DOTT. CAPODICI GIUSEPPE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostiano li

IL Segret. Com.le

DOTT. CAPODICI GIUSEPPE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ostiano li

IL SEGRET. COM.LE

F.to DOTT. CAPODICI GIUSEPPE